



Novembre 2017

a cura del Settore *Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione*



## Il sostegno alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica: primi risultati della l.r. 5/2012

La nota informativa è stata elaborata sulla base delle informazioni contenute nella relazione allegata alla decisione di Giunta regionale n. 4 del 23 ottobre 2017, redatta in ottemperanza alle disposizioni contenute all'articolo 10 della l.r. 5/2012 "Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

### ***In sintesi***

Dall'esame dei dati raccolti emergono in particolare i seguenti elementi:

- Strutturazione del **sistema di rete tra soggetti pubblici e del mondo dell'associazionismo**
- **Costituzione del Comitato regionale** delle associazioni di ricostruzione e rievocazione storica
- Organizzazione e realizzazione degli **Stati generali della rievocazione storica**
- Elaborazione in via sperimentale delle **linee guida per l'inserimento delle associazioni nell'elenco regionale e pubblicizzazione del calendario annuale** delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica presenti in Toscana
- Costante **aumento del numero delle associazioni e delle manifestazioni** censite
- **Mancata attuazione di parte della legge in assenza di fondi** per l'erogazione dei contributi
- Avvio di **ulteriori politiche pubbliche in favore delle associazioni e delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica**

## ***1. Ambito di intervento***

Con la l.r. 5/2012 la Regione toscana si è dotata, in assenza di una normativa statale che disciplini la materia<sup>1</sup>, di una norma finalizzata alla valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica. Altre Regioni<sup>2</sup> hanno legiferato in questo ambito sia antecedentemente all'iniziativa della Regione Toscana che successivamente. Con questo

intervento, che **persegue le finalità dell'azione regionale previste dall'art. 4 dello Statuto<sup>3</sup>**, la Toscana si pone l'obiettivo di dare rilievo alle associazioni senza scopo di lucro che attuano interventi finalizzati a trasmettere alle generazioni future tradizioni, usi e costumi delle comunità locali.

## 2. La prima attuazione dell'intervento

Uno dei cardini dell'impianto dell'intervento è la centralità del ruolo che la Regione attribuisce nell'attuazione di questa legge alla **collaborazione<sup>4</sup> tra livello regionale, enti locali e mondo delle associazioni**.

Fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella legge regionale è **l'elenco regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e di ricostruzione storica riconosciute**, la cui disciplina è contenuta all'articolo 3 della legge. Esso è lo strumento con cui viene valutata la solidità organizzativa e la qualità storica delle associazioni e degli eventi proposti.

LINEE GUIDA – Prima di poter giungere all'elaborazione di bandi per assegnare alle associazioni e alle manifestazioni iscritte negli elenchi regionali delle risorse economiche da parte della Regione sono state predisposte<sup>5</sup> delle linee guida, redatte in accordo con gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione ed in coerenza con le disposizioni di legge contenute in particolare agli articoli 4 e 5. Nelle linee guida **sono previsti dei criteri premianti, distinti in macro categorie e suddivisi in sottocategorie**, il cui scopo è quello di consentire già nella fase istruttoria una valutazione complessiva della capacità organizzativa dell'associazione ed una analisi sulla qualità storica della manifestazione proposta. In particolare, sono previsti elementi volti ad individuare la solidità del soggetto promotore, il coinvolgimento della popolazione locale e la coerenza storica dell'evento proposto.

### LA RETE DEI SOGGETTI PUBBLICI E DEL MONDO DELL'ASSOCIAZIONISMO -

L'attuazione della legge ha subito un arresto a seguito dell'adozione della risoluzione n. 299, collegata alla deliberazione n.1 del 13 gennaio 2015 del Consiglio regionale, con cui il legislatore ha deciso di sviluppare soltanto la parte relativa alla promozione e valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievoca-

zione storica tramite l'attività di comunicazione istituzionale della Regione, senza oneri aggiuntivi in bilancio, rinviando l'attuazione complessiva delle azioni ad un atto successivo, che però ad oggi non è stato ancora adottato. **Di fatto, mancando il successivo atto di indirizzo, non è stato possibile completare l'attuazione della legge**, in particolare relativamente alla parte collegata alla concessione di contributi finanziari (articolo 8) e all'elaborazione del programma pluriennale degli interventi (articolo 9) della legge.

Ciononostante, soprattutto per la vivacità del contesto in cui si inserisce la politica pubblica oggetto della l.r. 5/2012 è **stato possibile osservare, anche in assenza degli incentivi previsti dalla legge regionale, alcuni risultati**, come ad esempio la costituzione del sistema di rete e di governance in cui Regione, enti locali e mondo dell'associazionismo hanno dimostrato di possedere una visione comune ed ampi margini di collaborazione.

ELENCO REGIONALE – La prima parte della l.r. 5/2012 è dedicata alla struttura organizzativa ed alla definizione dell'assetto di governance necessario all'implementazione delle successive azioni. Le disposizioni di legge per la costituzione degli elenchi regionali delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica sono disciplinate all'articolo 3, dove è prevista la distinzione in quattro sezioni (associazioni di rievocazione storica; associazioni di ricostruzione storica; manifestazioni di rievocazione storica; manifestazioni di ricostruzione storica) delle organizzazioni che intendono essere iscritte in questo elenco.

L'inserimento nell'elenco è indispensabile affinché una associazione o una manifestazione possano avvalersi del logo regionale e affinché una manifestazione possa essere inserita nel calendario regionale e rappresenta al contempo un requisito per ottenere in futuro i contributi regionali.

Con l'adozione della DGR n. 182/2014 è stato istituito l'elenco regionale che, sempre secondo le disposizioni di legge è aggiornato annualmente dalle strutture della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno in base alle domande giunte entro il 30 settembre. Questo meccanismo consente un aggiornamento annuale degli elenchi delle associazioni e manifestazioni di ricostruzione e di rievocazione storica.

In **tav. 1** è riportato uno schema dove è evidenziato l'andamento temporale delle associazioni di ricostruzione e rievocazione storica iscritte nell'elenco regionale nel periodo 2012-2016.


In **tav. 2** è riportato l'andamento temporale nel periodo 2012-2017 delle manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica inserite nel calendario delle manifestazioni adottato annualmente dalla Regione Toscana.

I dati di **tav. 1** evidenziano che nel corso degli anni si è registrato un **costante aumento delle associazioni iscritte nell'elenco regionale anche in assenza dei contributi previsti dalla legge**. Infatti il numero di associazioni di ricostruzione storica è passato dalle 4 del 2012 alle 13 del 2016, quello delle associazioni di rievocazione storica da 31 a 60.

Dai dati di **tav. 2** emerge che è **aumentato notevolmente nel tempo anche il numero di manifestazioni** che sono passate dalle 5 del 2012 alle 13 del 2016, per quanto riguarda quelle di ricostruzione storica, mentre le manifestazioni di rievocazione storica sono passate da 58 alle attuali 105. Nel 2017 si registra una situazione in linea con l'anno precedente. Il numero inferiore delle associazioni di ricostruzione storica rispetto a quelle di rievocazione può essere in parte spiegato dalla maggiore complessità<sup>6</sup> della documentazione richiesta alle prime per l'accreditamento, in particolare rispetto alla documentazione di ricerca storica e, in parte, al numero di soggetti più contenuto. Occorre segnalare che nell'elenco, e di conseguenza anche nel calendario, non sono presenti alcune manifestazioni importanti conosciute anche all'estero. Inoltre, come riportato nella successiva **tav. 3**, non tutte le province della toscana sono rappresentate nel calendario delle manifestazioni di ricostruzione storica.


Di seguito in **tav. 3** è riportato l'elenco delle associazioni suddivise per base provinciale inserite in elenco e nel calendario dell'anno 2016.

**Tav. 1 - Elenco delle associazioni di ricostruzione e rievocazione storica**



Fonte: nostra elaborazione su dati della Giunta regionale

**Tav. 2 - Manifestazioni di ricostruzione e rievocazione storica, periodo 2012-2017**



Fonte: nostra elaborazione su dati della Giunta regionale

**Tav. 3 - Associazioni in elenco, 2016**

Provincia	Associazioni	
	Ricostruzione storica	Rievocazione storica
AR	1	16
FI	2	12
GR	1	4
LI	2	2
LU	4	6
PO	3	3
SI	0	6
PT	0	2
MS	0	4
PI	0	5
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>60</b>

Fonte: nostra elaborazione su della Giunta regionale

Dai dati riportati in **tav. 3** emerge che il numero delle associazioni di ricostruzione storica presenti nell'albo regionale è di 13 e che alcune province (Siena, Pistoia, Massa e Carrara e Pisa) non hanno nessuna manifestazione<sup>7</sup> di ricostruzione storica che rappresenti questi territori. Diversamente il numero di associazioni di rievocazione storica è di 60 e ogni provincia è rap-

presentata da almeno un associazione inserita nell'elenco regionale.

E' utile ricordare che le procedure per l'inserimento delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica nell'elenco regionale sono disciplinate agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5/2012 e prevedono l'invio di alcuni documenti per la valutazione della solidità dell'associazione e della qualità della manifestazione, come ad esempio l'atto costitutivo, lo statuto ed i bilanci gestionali, piuttosto che la documentazione fotografica e storica o l'attestazione comunale del periodo di attività del richiedente sul territorio.

Di particolare importanza è il requisito per le associazioni che richiedono l'iscrizione negli elenchi della l.r. 5/2012 della iscrizione nella sezione provinciale dell'albo delle Associazioni di Promozione Sociale. La mancanza di tale requisito è stata finora una delle cause più frequenti di non accoglimento di una istanza di iscrizione oppure di rinuncia da parte della stessa associazione a fare domanda.

Inoltre è previsto, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, la revoca dell'iscrizione nei casi previsti dalla legge, ma occorre segnalare che in questi anni tale ipotesi non si è mai verificata principalmente per la mancanza di erogazione dei contributi e dunque il conseguente venir meno dell'opportunità di effettuare una complessa verifica amministrativa sulle associazioni iscritte in elenco. Tuttavia occorre segnalare che, dalle informazioni reperite direttamente dagli uffici della Giunta regionale, questa attività di verifica sul mantenimento dei requisiti necessari per l'inserimento in elenco delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica è stata recentemente avviata.

Il COMITATO REGIONALE – Un ruolo di collaborazione nell'attività di promozione, di indirizzo e programmazione è, ai sensi

**Tav. 4 - Manifestazioni in calendario, anno 2017**

Provincia	Manifestazioni	
	Ricostruzione storica	Rievocazione storica
AR	1	17
FI	2	11
GR	1	12
LI	0	4
LU	3	10
PO	1	3
SI	0	16
PT	0	11
MS	0	3
PI	0	16
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>103</b>

Fonte: nostra elaborazione su dati della Giunta regionale

dell'articolo 7 della l.r. 5/2012, svolto dal Comitato regionale. In questo organismo sono rappresentati sia **esponenti delle istituzioni comunali e regionali che i rappresentanti delle associazioni** iscritte negli elenchi (uno per provincia) al fine di garantire il coinvolgimento di soggetti diversi e rappresentativi di tutto il territorio della Toscana. I membri del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura. Recentemente, dopo l'insediamento della X Legislatura consiliare, la composizione del Comitato è stata rinnovata con l'adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 5 febbraio 2016. Tra le attività realizzate dal Comitato si menziona l'Assemblea regionale del Comitato storico svolta nel mese di febbraio 2017 dove, oltre ad essere presentato il Comitato Storico ed i suoi membri alle associazioni che operano nel settore, sono state illustrate le linee guida di qualità ed i parametri per l'iscrizione nell'elenco regionale. Sono stati inoltre presentati il logo del Comitato e il disci-

plinare d'uso e, infine, il sito ufficiale della Regione Toscana dedicato alle manifestazioni.

**GLI STATI GENERALI DELLA RIEVOCAZIONE STORICA** - Il Comitato regionale delle associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, in collaborazione con il Comitato per gli Stati Generali della Rievocazione Storica, la Regione Toscana ed il Comune di Firenze, ha organizzato gli Stati Generali della Rievocazione Storica, "*Primo Forum internazionale degli Stati Generali della Rievocazione e Ricostruzione Storica*". Firenze, ha ospitato il 9-10 aprile 2016 il primo forum internazionale degli stati generali della rievocazione storica che ha avuto il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, della nostra regione e delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Piemonte, Umbria e Veneto, e del Comune di Firenze. Lo scopo degli Stati generali è quello di promuovere un momento di dialogo collettivo tra le associazioni e i vari protagonisti del mondo della rievocazione storica. Questo confronto ha portato anche alla realizzazione del **libro Bianco della Rievocazione, utile a definire le linee guida per una legge nazionale ancora mancante**.

**IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI** – Ai sensi dell'articolo 3 della legge, per garantire una comunicazione efficace delle iniziative nella regione, è prevista l'adozione annuale del calendario delle attività tramite un'apposita delibera di Giunta regionale. A tale scopo, negli ultimi mesi di ogni anno, con la collaborazione del rappresentante provinciale, viene richiesto a tutti gli organizzatori delle manifestazioni iscritte negli elenchi di comunicare alla Regione le date esatte di svolgimento della manifestazione per l'anno successivo. In ottemperanza alle disposizioni di legge e anche agli indirizzi attuativi definiti con il documento approvato dal Consiglio regionale alla fine della scorsa legislatura il calendario è pubblicato sul sito<sup>8</sup> dedicato all'associazionismo e alle manifestazioni storiche della Regione Toscana.

In **tav. 4** è riportato uno schema riepilogativo con i dati aggregati su base provinciale delle

manifestazioni riconosciute a livello regionale che si svolgeranno in Toscana nell'anno 2017.

### **3. Cosa resta ancora da fare**

In questa sezione è data particolare attenzione alle disposizioni di legge che ancora non sono state implementate a causa della mancanza di fondi finanziari. Infatti con la risoluzione approvata dal Consiglio regionale del 13 gennaio 2015, collegata alla deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2015, è stato deciso di sospendere parte dell'attuazione della l.r. 5/2012 implementando la legge senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio e solo in riferimento all'articolo 8, comma 4, rinviando ad un successivo atto l'implementazione di tutte le altre azioni.

Con il documento di indirizzo del Consiglio regionale e la mancanza di un successivo atto, di fatto, l'attività di supporto alle iniziative in favore delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica è risultato circoscritto alla sola promozione.

**IL PROGRAMMA PLURIENNALE** – L'articolo 9 della l.r. 5/2012 introduce il programma pluriennale come strumento di programmazione, della durata coincidente con la quella della legislatura. L'attuazione del programma è funzionalmente collegata all'individuazione e alla concessione dei contributi alle associazioni e tale mancanza non ha reso possibile finora l'adozione del programma

pluriennale.

Infatti è previsto nell'articolato che in ogni legislatura la Giunta regionale lo adotti tramite una delibera in cui sono specificate tra le altre cose gli obiettivi generali che si intende perseguire, l'ammontare dei finanziamenti distinti per tipologia di beneficiario e le procedure per la concessione e la rendicontazione delle spese.

**FINANZIAMENTI** – Nella l.r. 5/2012, all'articolo 8, sono previsti dei finanziamenti in favore delle associazioni di ricostruzione e rievocazione storica, nonché dei soggetti organizzatori degli eventi, finalizzati alla realizzazione di materiale informativo delle attività svolte, mostre, convegni o altre iniziative di promozione e valorizzazione della rievocazione e della ricostruzione storica. Sono previsti inoltre anche finanziamenti in conto capitale per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico, dei materiali e delle attrezzature necessarie alle attività. Tali finanziamenti sono concessi tramite un bando pubblico, distinguendo per ogni categoria di beneficiario i limiti di spesa, nonché la ripartizione delle risorse tra le categorie che deve avvenire in coerenza con il piano pluriennale di cui all'articolo 9.

### **4. Altre politiche pubbliche in favore delle associazioni**

Per completezza è opportuno fare una panoramica anche sulle **ulteriori iniziative di supporto e promozione delle associazioni e delle manifestazioni** di tradizione e rievocazione storica compiute nel periodo di vigenza della legge regionale, sia a livello nazionale che regionale.

**I FINANZIAMENTI STATALI** – La legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2017 - Bilancio pluriennale 2017-2019, ha previsto l'istituzione di un **Fondo nazionale per la**

**rievocazione storica con uno stanziamento pari a 2 milioni di euro** per ogni anno del triennio, finalizzati alla promozione di eventi ed alla valorizzazione della rievocazione storica.

A fine gennaio il MIBACT ha predisposto una prima bozza di decreto ministeriale per fissare i criteri per l'accesso alle risorse del fondo da parte della associazioni di rievocazione e manifestazione storica, sottoponendo questo documento alla discussione con la Conferenza delle Regioni e dell'ANCI.

A giugno dopo, questa prima fase concertativa, è stata predisposta una nuova bozza che ha sostanzialmente recepito le osservazioni presentate dalla Regione Toscana, ad eccezione del fatto che anche in questo secondo documento le risorse risultano essere ripartite tra le Regioni semplicemente in base al loro **“carattere dimensionale geografico”**.

Questa scelta **penalizza in particolare la Toscana** sia per la sua tradizione storica e culturale che per l'esperienza maturata con la l.r. 5/2012.

L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE – Con la legge regionale n. 76 del 2016, “Interventi per la valorizzazione dell'identità toscana e delle tradizioni locali”, **il Consiglio regionale della Toscana è intervenuto destinando un contributo economico** a favore delle associazioni storiche, le bande musicali e cori, enti locali e associazioni senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni carnevalesche.

## 5. Spunti di riflessione

Nell'attuazione della legge regionale un **ruolo fondamentale è stato svolto dal Comitato regionale** sia per il contributo dato alla costituzione del sistema di governance che rispetto all'attività di promozione, sfociata poi con la convocazione degli Stati generali delle rievocazioni storiche, il cui principale contributo è stato l'elaborazione di un **Libro Bianco delle Rievocazioni utile a definire le linee guida per una legge nazionale ancora mancante**. Su quest'ultimo punto vale la pena ricordare che sono state depositate alcune proposte di legge in Parlamento con il fine comune di dare rilievo nazionale alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica la cui istruttoria risulta essere ancora in corso.

Mentre l'altro elemento che è risultato cruciale per l'attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 5/2012 è stata **l'assenza dei finanziamenti regionali previsti in legge**: infatti alcuni aspetti fondamentali come la programmazione

Per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo per l'azione in favore delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica è stato predisposto un bando<sup>11</sup> in cui è stato individuato come requisito per la partecipazione dei beneficiari l'iscrizione dell'associazione nell'elenco regionale ai sensi della l.r. 5/2012.

**Il finanziamento complessivamente erogato è stato di 75.000 euro**, che sono stati assegnati in parti uguali alle 49 associazioni beneficiarie a cui è stato corrisposto un contributo di euro 1.530 ciascuna. Le domande sono state complessivamente 71, mentre quelle escluse sono state 22, di cui 5 per mancata iscrizione dell'associazione all'albo regionale istituito con la l.r. 5/2012. Si segnala che al netto delle associazioni non iscritte all'elenco regionale le istanze presentate sono state 66 mentre il numero di potenziali beneficiari dell'intervento considerando quelle iscritte in elenco è di 73 (tasso di copertura di circa il 90%).

pluriennale prevista all'articolo 9 non sono stati completati.

I dati analizzati dimostrano che, nonostante la mancanza dei finanziamenti, le parti della legge con cui il legislatore intendeva disegnare un modello ed un sistema di **governance istituzionale sono state comunque implementate**. Ciò ha dimostrato che l'argomento trattato nell'impianto è stato sentito come prioritario anche da parte del mondo delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

Ad esempio, nell'elenco regionale delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica si rileva un **costante aumento delle associazioni censite**. Il dato testimonia un interesse costante da parte del mondo delle associazioni<sup>9</sup>.

E lo stesso discorso vale per il numero di manifestazioni inserite nel programma annuale approvato dalla Giunta regionale per l'anno 2017.

Dal quadro descritto in questa nota informativa emerge, ed è di particolare rilievo perché è a dimostrazione dell'attualità dell'argomento, che parallelamente alla l.r. 5/2012 sono state messe in campo da parte della Regione Toscana, con **l'erogazione dei contributi fatta con la l.r. 76/2016, e dal MIBACT** con gli atti preliminari per l'individuazione del **Fondo nazionale per le rievocazioni storiche**, alcuni interventi che senza dubbio hanno avuto o avranno in futuro un impatto sulla l.r. 5/2012 in quanto condividono con essa le finalità.

Rispetto all'iniziativa avviata con la l.r. 76/2016 è da rilevare che, benché si sia trattato di un contributo a tantum e piuttosto limitato (circa 1.530 euro) a favore delle associazioni di rievocazione storica e ricostruzione storica iscritte nell'elenco regionale, a conclusione

dell'istruttoria i beneficiari dell'iniziativa sono stati rappresentativi di oltre il 90% delle associazioni censite nel 2016.

Per quanto riguarda **l'istituzione del fondo nazionale a cura del MIBACT** vale la pena evidenziare in positivo l'entità dei finanziamenti, che sono circa **2milioni all'anno a livello nazionale per il triennio 2017-2019**.

Sono presenti invece **criticità per i criteri di distribuzione delle risorse tra le Regioni** in quanto la ripartizione in quote percentuali in base al loro "carattere dimensionale geografico", benché oggettiva e facilmente individuabile, **finisce per porre sullo stesso piano le realtà che ancora non hanno avviato nessun percorso** con quelle che invece hanno già maturato in questa materia una esperienza decennale.

## Note

<sup>1</sup> Nonostante le diverse proposte di legge giacenti in Parlamento, ad oggi, non è stata approvata una normativa di rango nazionale che intervenga nel settore delle rievocazioni storiche.

<sup>2</sup> Emilia Romagna l.r. 19/2007 e l.r. 3/2017; Piemonte l.r. 58/1978; Veneto l.r. 22/2010; Umbria l.r. 16/2009; Puglia l.r. 16/2004; Molise l.r. 11/2008; Campania l.r. 19/2010; Abruzzo l.r. 7/2014 e l.r. 38/2016; Lazio l.r. 15/2014; Marche l.r. 6/2010 e Basilicata l.r. 27/2015.

<sup>3</sup> Articolo 4 - "Finalità e principi" dello Statuto della Regione Toscana, comma 1, lettera m).

<sup>4</sup> In tal senso si vedano l'articolo 4, comma 2, lett. e); l'articolo 5, comma 1, lett. d); e l'articolo 7 della l.r. 5/2012.

<sup>5</sup> Si segnala che le linee guida sono attualmente in fase di sperimentazione.

<sup>6</sup> Per questa tipologia di associazione è prevista per l'istruttoria l'elaborazione di una ricerca storica

<sup>7</sup> Si segnala che nel calendario regionale non sono inserite alcune manifestazioni storiche di particolare rilevanza

<sup>8</sup> <http://www.regione.toscana.it/associazioni-e-manifestazioni-di-rievocazione-e-ricostruzione-storica/calendario-manifestazioni>

<sup>9</sup> Per il fatto che le attività di verifica sono state avviate solo recentemente, tale dato potrebbe essere sovrastimato

*La nota è stata curata dalla dott.ssa A. Brazzini e dal dott. A. Zuti, funzionari del Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all'Autorità per la partecipazione*

La foto in prima pagina è tratta dal sito [www.comitatostorico.toscana.it](http://www.comitatostorico.toscana.it)